



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 SETTEMBRE 2017, N. 10, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RECUPERO E DISTRIBUZIONE ALIMENTARE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di **contributi** alle organizzazioni di volontariato (in seguito "ODV") o alle associazioni di promozione sociale (in seguito "APS") impegnati nella realizzazione di attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari realizzate sul territorio provinciale o su parte di esso.
2. Le attività oggetto del contributo devono essere svolte dal soggetto beneficiario impiegando prevalentemente volontari propri e destinate ai soggetti meno abbienti o comunque a cittadini in grave difficoltà economica, direttamente oppure mediante l'intermediazione di enti caritatevoli.
3. L'importo complessivo a disposizione per gli interventi da finanziare in base a questo bando ammonta a Euro 500.000,00, a copertura del periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

**Art. 2**

**Soggetti richiedenti**

1. Possono essere beneficiari dei contributi i soggetti (di seguito denominati "Soggetti richiedenti") che, alla data di presentazione della domanda:
  - a) sono iscritti, almeno da 6 mesi, al Registro Unico nazionale del Terzo settore (in seguito "RUNTS"). Tale iscrizione è richiesta anche durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del Bando, pena la decadenza, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;
  - b) svolgono, a fini statuari o costitutivi, attività riconducibili all'articolo 5, comma 1, lettera u) del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
  - c) abbiano stipulato almeno un accordo con un operatore del settore alimentare che svolge attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti;
  - d) hanno sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento da almeno 3 (tre) anni. La sede operativa deve risultare dagli atti depositati nel RUNTS.
2. I requisiti di cui al comma 1) devono essere mantenuti per l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del Bando, pena la decadenza parziale dell'entità del contributo, che

viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute durante la vigenza dei requisiti;

### **Art. 3**

#### **Forme di partecipazione**

1. Possono presentare richiesta di contributo, assumendo il ruolo di soggetto richiedente ai fini del presente bando:
  - a) le singole ODV o APS;
  - b) le forme associative, anche temporanee, di più ODV o APS.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente Bando. Il soggetto capofila è un ODV o un APS. Qualora, al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti alla forma associativa e deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

### **Art. 4**

#### **Partenariato attivo**

1. Il soggetto richiedente può costituire un partenariato gratuito con soggetti privati o pubblici. In questo caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto attuatore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale, o suo delegato, dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione delle attività previste. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione della domanda non viene considerata la partnership.
3. Non sono considerati partner, ai fini di questo Bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio delle attività e quelli che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi.

### **Art. 5**

#### **Beni oggetto di recupero e distribuzione**

1. Sono oggetto di recupero e distribuzione i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

## **Art. 6**

### **Linea di intervento**

1. Sono finanziabili le proposte che **perseguono** l'obiettivo generale di "Recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari", direttamente o indirettamente in collaborazione con altri enti impegnati nella redistribuzione dei beni ai diretti beneficiari.

## **Art. 7**

### **Contenuto delle domande**

1. La presentazione della domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Politiche sociali e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

2. La domanda di contributo deve contenere la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle attività previste;
- b) bilancio di previsione delle attività previste;
- c) scheda di adesione degli eventuali partner.

3. Le scansioni della documentazione trasmessa alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB. Non sono ammessi file comprimibili.

4. Ciascun soggetto richiedente può presentare non più di una domanda di contributo.

## **Art. 8**

### **Modalità e termine per la presentazione delle domande.**

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale, o suo delegato, del soggetto richiedente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee se è già stata conferita la procura al capofila) oppure sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun componente della forma associativa (se non è ancora stata conferita procura alla capofila) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Bando e fino al giorno **17 gennaio 2025**, secondo la modalità di cui al comma 2, a pena di irricevibilità.

2. La domanda di contributo è presentata telematicamente dai soggetti di cui al punto precedente, autenticandosi previamente attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d'identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi), sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, alla sezione "Servizi", nello specifico "Contributo per l'attività di recupero e distribuzione alimentare".

3. Nella domanda il soggetto richiedente il contributo deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando.

## **Art. 9**

### **Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono

**irricevibili** le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 8;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dagli articoli 7 e 8;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo ai fini del presente bando sono **inammissibili** le domande che:

- a) riguardano attività la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista nel presente bando;
- b) riguardano attività già finanziate da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa;
- c) riguardano attività che, in sede di valutazione ai sensi dell'articolo 12 non hanno raggiunto la soglia minima di 20 (venti) punti relativamente agli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B.

## **Art. 10**

### **Avvio e conclusione delle attività**

1. Le attività oggetto del contributo devono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione da parte del dirigente del Servizio provinciale competente e devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2026, salvo eventuale rinnovo previsto dall'articolo 13, comma 9. L'avvio delle attività deve essere comunicato all'indirizzo di posta elettronica [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it).

2. Con la comunicazione di cui al precedente punto 1, il soggetto attuatore comunica gli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti le attività oggetto del contributo.

3. E' ammessa al finanziamento anche l'attività già avviata, purché l'avvio sia avvenuto non prima del giorno 01 gennaio 2025.

4. Nel caso in cui le attività siano state avviate prima dell'approvazione della graduatoria e l'ente non risulti collocato in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.

## **Art 11**

### **Concorso di finanziamenti sulle attività del medesimo progetto**

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività progettuali.

2. In caso di ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto attuatore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

## **Art. 12**

### **Valutazione delle proposte, approvazione della graduatoria e concessione del contributo**

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della

completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità delle proposte e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

<b>Criterio di valutazione</b>	<b>Indicatori di riferimento</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>A) Appropriatezza dell'Ente</b>	Esperienza maturata dall'ente proponente nelle attività di recupero e distribuzione alimentare. (1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa, fino ad un massimo di 5 punti)	<b>5</b>
	Svolgimento delle attività di recupero e distribuzione alimentare con un rapporto volontari e dipendenti propri, rispetto al totale soggetti coinvolti. (5 punti se l'attività è svolta solo da volontari; 4 punti se il rapporto è tra il 75% e il 99,99%; 3 punti se il rapporto è inferiore al 75%)	<b>5</b>
<b>B) Azioni programmate</b>	Livello di capillarità delle attività di recupero e distribuzione alimentare. (1 punto per ogni territorio di Comunità su cui ricadono le attività)	<b>16</b>
	Utilizzo di sistemi informatici per la gestione digitale delle attività oggetto di contributo. (5 punti se previsto; 0 punti se non previsto)	<b>5</b>
	Programmazione di attività relative alla promozione dei consumi responsabili come strumento di riduzione degli sprechi o iniziative di orientamento alla salute alimentare. (1 punto per ogni attività programmata, di durata non inferiore a 2 ore, fino ad un massimo di 5 punti)	<b>5</b>
<b>C) Piano finanziario</b>	Congruenza delle spese previste rispetto alle attività proposte. (= 0 punti se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima)	<b>5</b>
	Capacità di reperire ulteriori entrate da parte di enti pubblici o privati diversi dal presente contributo. (= 0 punti se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima)	<b>5</b>
<b>D) Reti territoriali e sostenibilità</b>	Coinvolgimento attivo di partners facenti parte del Terzo settore (1 punto per ogni partner, fino ad un massimo di 5) Programmazione di attività relative alla promozione dei consumi responsabili come strumento di riduzione degli sprechi o iniziative di orientamento alla salute alimentare in collaborazione con altre realtà pubbliche o private sociali. (5 punti se prevista almeno 1 attività in collaborazione)	<b>10</b>

**Totale massimo raggiungibile 56 punti**

2. La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B (Appropriatezza dell'Ente e Azioni programmate): soltanto se il punteggio minimo raggiunto è **almeno pari a 20 punti**, si procederà a valutare la proposta sulla base dei restanti criteri.

3. In fase di valutazione delle domande, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario delle attività presentati nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune

voci di spesa o parti di esse.

4. Entro **30 (trenta) giorni** dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 9.

5. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le proposte che prevedono il maggior numero di volontari. Qualora anche il numero dei volontari risulti pari, hanno priorità le proposte che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione C) + D).

6. La graduatoria di merito verrà comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

7. La graduatoria ha validità biennale a partire dalla sua approvazione.

### **Art. 13**

#### **Ammontare del contributo e criteri di ripartizione**

1. Ai soggetti attuatori è riconosciuto un contributo ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 a copertura delle spese ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del presente Bando.

2. Il contributo per l'attività e distribuzione delle eccedenze alimentari è pari al:

a) 100 (cento) per cento, se le attività sono a rilevanza provinciale e comunque nell'importo massimo di 100.000,00 Euro annui.

b) 90 (novanta) per cento, se le attività sono a rilevanza locale e comunque nell'importo massimo di 30.000,00 Euro annui.

3. Ai fini del presente Bando si considera attività di rilevanza provinciale l'attività di recupero e distribuzione svolta, anche disgiuntamente, sul territorio di almeno 9 (nove) Comunità.

4. Il limite massimo previsto al comma 2 è maggiorato del 20 (venti) per cento nel caso in cui la redistribuzione dei prodotti ai diretti beneficiari finali è svolta, direttamente e prevalentemente, dall'ente medesimo.

5. Il contributo annuale concesso ai commi 2 e 3 è riproporzionato su base mensile tenuto conto della durata delle attività prevista in fase di domanda.

6. In ogni caso l'ammontare del contributo concesso non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate previste.

7. Sono finanziate pienamente le proposte che hanno ottenuto un punteggio minimo di 20 punti nelle aree di valutazione A + B di cui all'articolo 12, individuate tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione.

8. Possono essere finanziate parzialmente le proposte, a scorrimento della graduatoria, se le risorse residue ai finanziamenti di cui al comma 7, sono sufficienti a garantire almeno l'80 (ottanta) per cento del totale della spesa ammessa. In questo caso Provincia può applicare le opportune variazioni progettuali e finanziarie al fine di rendere sostenibile il progetto proposto.

9. Le proposte finanziate nell'ambito del presente Bando possono essere rinnovate per un periodo massimo di 12 mesi, previa valutazione del Servizio provinciale competente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio provinciale.

10. A seguito dell'incremento delle risorse disponibili per il presente Bando, le proposte risultate idonee ma non inizialmente finanziate possono essere ammesse a contributo, nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata.

#### **Art. 14**

##### **Spese ammissibili**

1. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altri a pagamenti periodici o differiti, sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dalla proposta, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto e siano incluse nella rendicontazione.

2. Sono ammissibili a contributo le spese previste dal bilancio di previsione previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b) riferite alla gestione dell'attività di recupero e distribuzione di eccedenze alimentari. Il piano finanziario è suddiviso nelle seguenti n. 6 (sei) macrovoci:

- a) spese del personale
- b) spese gestione immobili;
- c) rimborso spese ai volontari;
- d) spese per la gestione digitale;
- e) spese assicurative;
- f) altre spese di realizzazione delle attività.

3. Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività previste nonché, se strettamente necessario, le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico preordinate allo svolgimento delle attività oggetto del contributo;
- b) spese gestione immobili: sono ammesse le spese relative a canoni di locazione, utenze di servizi e manutenzione ordinaria relative alle attività oggetto di contributo;
- c) rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle attività programmate, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 16, comma 1, lettera i);
- d) spese per la gestione digitale: sono ammesse le spese per l'implementazione e transizione al digitale e per la gestione digitale utile alla gestione delle attività di recupero e distribuzione alimentare;
- e) spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto;
- f) altre spese di realizzazione: sono ammesse le seguenti spese:
  - spese amministrative;
  - acquisto di beni di consumo, purché non siano destinati alla donazione a terzi;
  - acquisto di beni strumentali necessari per la realizzazione delle attività previste, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- IVA esclusa;
  - gestione automezzi dell'associazione destinati allo svolgimento delle attività previste;

- pubblicizzazione e divulgazione delle attività previste;
- oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività previste.

4. In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione delle attività previste o in circostanze imprevedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17.

5. Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:

- spese amministrative: limite del 5 %;
- spese per la pubblicizzazione e la divulgazione delle attività previste: limite del 5 %;
- spese per l'implementazione e transizione al digitale delle attività: limite del 20 %;
- acquisto beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari: limite del 30%.

### **Art. 15**

#### **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del finanziamento e non identificate nel piano finanziario. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- c) sanzioni, penali e interessi;
- d) l'I.V.A. in detrazione;
- e) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
- f) gli ammortamenti;
- g) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro da lavoratori dipendenti o soci volontari dei partner coinvolti nelle attività oggetto di contributo;
- h) valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
- i) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività previste o priva di una specifica destinazione.

### **Art. 16**

#### **Obblighi del soggetto attuatore**

1. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a) sottoscrivere, o aver sottoscritto, il Protocollo di collaborazione previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10;
- b) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto il logo della Provincia Autonoma di Trento; e la seguente dicitura *"Questa iniziativa è finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento"*. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il sopra citato logo;
- c) gestire digitalmente, o impegnarsi nella transizione al digitale, delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze;
- d) adempiere all'obbligo di pubblicità ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto

2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;

- e) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- f) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- g) dare esecuzione alle attività previste mediante **l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti,** utilizzati nelle medesime attività. Nell'ipotesi in cui non sia previsto l'impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegati almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- h) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 e la modifica dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore;
- i) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- j) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività.

## **Art. 17**

### **Variazioni ai programmi di attività e ai piani finanziari approvati**

1. Sono ammesse variazioni ai programmi di attività approvati dalla Provincia, a condizione che non modifichino la linea di intervento stabilita ai sensi dell'articolo 6 ed il riferimento all'obiettivo generale stabilito ai sensi del medesimo articolo, non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla tipologia dei beneficiari degli interventi, sulla natura e consistenza delle attività rese dal volontariato.
2. Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, anche in conseguenza alle variazioni di cui al precedente comma, alle seguenti condizioni:
  - a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario di progetto, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
  - b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
  - c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
3. Le variazioni ai programmi di attività o ai piani finanziari approvati sono comunicate al Servizio

preventivamente alla loro attuazione, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.

4. Le variazioni di cui al comma 2, lettera b) dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.

5. Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.

6. Qualora le modifiche di cui al comma 2, lettera b) siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.

## **Art. 18**

### **Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi**

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità, utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale:

a) Anticipo per l'avvio delle attività annuali: nella misura del 40% del contributo originariamente concesso, su richiesta del soggetto attuatore. Per il primo anno di attività, l'anticipo è disposto contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto avvio delle attività previste. Per gli anni successivi, la richiesta è presentata, all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), solo dopo l'emissione dell'atto di liquidazione relativo al saldo annuale dell'anno precedente.

b) Seconda tranche intermedia: su richiesta del soggetto attuatore, nella misura del 40% del contributo. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione attestante l'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come anticipo, dall'elenco delle spese sostenute e da una relazione sintetica e descrittiva delle attività fino a quel momento realizzate.

## **Articolo 19**

### **Rendicontazione annuale e finale**

1. Entro 4 mesi dalla conclusione delle attività, il soggetto attuatore deve presentare la rendicontazione finale, a norma del Regolamento D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica.

2. La domanda di saldo è presentata telematicamente dai soggetti attuatori, autenticandosi previamente attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d'identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi), sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, alla sezione "Servizi", nello specifico "Contributo per l'attività di recupero e distribuzione alimentare".

3. Nel caso in cui la spesa rendicontata annualmente risulti inferiore al contributo concesso o le entrate siano superiori a quelle previste in fase di domanda, il contributo definitivamente concesso è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate effettivamente percepite.

## **Articolo 20**

### **Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto**

1. Le attività previste sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di auto-monitoraggio, da parte del soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite nella relazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a).

2. La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività progettate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

## **Articolo 21**

### **Revoca del contributo e sanzioni**

1. Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio del contributo concesso;
- b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
- c) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 17, comma 2;
- d) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 19 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
- e) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività previste.

2. In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica dell'adozione del relativo provvedimento di revoca.

## **Articolo 22**

### **Informazioni e contatti**

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 Trento: telefono 0461/493800, PEC [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it).

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.